

per dedicare la propria attività all'acquisto di contratti di assicurazione per conto dell'Istituto, fu concesso, dietro sua richiesta, un altro anno di aspettativa per continuare il lavoro di produzione, a' sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 27 del Reg.amento Interno del Personale, cioè col detto periodo riconosciuto utile agli effetti degli aumenti biennali di stipendio e dell'anzianità.

Egli dovrebbe, pertanto, riprendere servizio il 1° gennaio 1933.

Con sua domanda il predetto impiegato chiede un nuovo periodo di aspettativa per un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre 1933) alle stesse condizioni, cioè senza retribuzione, ma col beneficio di cui sopra.

Risultando alla Direzione Generale da un rapporto informativo, che il Sig. Lampa - durante il periodo di aspettativa di cui ha già fruito - si è dedicato al lavoro di produzione con serietà, ottenendo buoni risultati, il Direttore Generale propone al Consiglio di Amministrazione di concedergli il nuovo periodo di aspettativa richiesto (1° gennaio - 31 dicembre 1933) con il riconoscimento del periodo stesso agli effetti degli aumenti biennali di stipendio e dell'anzianità, in applicazione